

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

### 48° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 1985

**Presidenza del Presidente VASSALLI**

#### INDICE

##### **Disegni di legge in sede redigente**

«Modifiche alla disciplina del patrocinio davanti alle preture e degli esami per la professione di procuratore legale» (644);

«Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale» (972), d'iniziativa del senatore Biglia ed altri senatori

**(Seguito della discussione congiunta e rinvio)**

PRESIDENTE .....	Pag. 2, 3, 4 e <i>passim</i>
DI LEMBO (DC) .....	5, 6
GALLO (DC), relatore alla Commissione .....	2, 7
MARTINAZZOLI, ministro di grazia e giustizia .....	2, 3, 4 e <i>passim</i>
RICCI (PCI) .....	3, 4, 7

*I lavori hanno inizio alle ore 11,35.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE**

**«Modifiche alla disciplina del patrocinio davanti alle preture e degli esami per la professione di procuratore legale» (644)**

**«Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale» (972)**, d'iniziativa del senatore Biglia ed altri senatori  
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: «Modifiche alla disciplina del patrocinio davanti alle preture e degli esami per la professione di procuratore legale», d'iniziativa dei senatori Biglia, Crollanza, Filetti, Finestra, Giangregorio, Marchio, Mitrotti, Pistolese, Pozzo e Rastrelli.

Riprendiamo la discussione sospesa il 20 dicembre 1984.

Su questi due disegni di legge ha lavorato, egregiamente, un apposito Comitato, riunitosi il 19 dicembre. In quella sede si raggiunsero determinate conclusioni, su cui il Governo, nella ultima seduta dedicata ai provvedimenti in discussione, manifestò serie perplessità.

Prima di dare la parola al relatore e al Governo per completare eventualmente le loro dichiarazioni, vorrei far presente che sono pervenute nel frattempo alla Commissione ripetute sollecitazioni in relazione al carattere urgente di alcune delle disposizioni al nostro esame, in particolare, sul punto relativo all'ammissione dei procuratori legali a difendere anche in sede di appello i loro assistiti contro le sentenze del pretore.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, a mio avviso, sarebbe meglio che a questo punto intervenga il Governo. Come si ricorderà, infatti, l'ultima seduta della Commissione si era conclusa con la richiesta del sottosegretario Bausi di riflettere su alcune proposte di emendamento che erano emerse nel corso della discussione.

MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, onorevoli senatori, francamente devo dichiarare che il Governo si trova non tanto in una situazione di perplessità quanto di difficoltà.

Vi è certamente l'esigenza prioritaria di una soluzione normativa al problema poc'anzi ricordato dal Presidente che risulti sufficientemente tempestiva; già siamo in ritardo sotto questo profilo. Il fine che, secondo me, deve essere assolutamente conseguito è quello di non fare in modo che con la recente normativa sulle competenze penali si riduca un'area di espressione professionale che prima era garantita ai procuratori legali.

Il secondo aspetto, che era già presente in parte nel disegno di legge governativo, riguarda l'esigenza, di un adeguamento allo spostamento realizzato recentemente delle competenze civili e penali.

Mi pare che si sia posto nel corso della discussione in Commissione un tema più ambizioso: cioè, approfittare di questa occasione per acquisire un risultato che, per la verità, è stato presente nel dibattito, assai lungo negli anni, intorno alla riforma della professione forense. Comunque, vorrei subito far presente che, se la Commissione decidesse di intraprendere la via di una più radicale riforma attraverso l'unificazione delle professioni di procuratore e di avvocato, il Governo presenterebbe al riguardo una serie di emendamenti. Certo, attendere le condizioni per la riforma complessiva è una scelta che ha i suoi vantaggi ma anche i suoi inconvenienti.

Considerando la materia da un punto di vista tecnico, con maggiore approfondimento, ci si trova indubbiamente di fronte a problemi di non facile soluzione sia di riforma vera e propria sia di norme transitorie. Avremo comunque il problema delle norme transitorie, ma è chiaro che, se prendiamo ora una decisione, dobbiamo affrontarlo adesso.

Vorrei comunque chiarire che non su tutti i punti degli emendamenti il Governo ritiene di imporre il proprio punto di vista, trovandosi in una condizione di assoluta disponibilità; tuttavia, sono questioni su cui il Governo ritiene opportuno che vi sia una discussione, considerata la materia che si intende affrontare al di là delle soluzioni tecniche.

Si tratterebbe di un emendamento che diventerebbe l'articolo 1 del disegno di legge e che sanziona questa unificazione. Lo leggo.

#### Art. 1.

##### *(Unificazione delle professioni di procuratore e di avvocato)*

«La professione di procuratore legale è unificata con quelle di avvocato: le funzioni attribuite dalle norme vigenti al procuratore legale sono svolte dall'avvocato.

Il titolo di avvocato ed il diritto all'iscrizione nell'albo professionale si conseguono alle condizioni previste dalla presente legge.

Le indicazioni contenute nelle norme vigenti circa il titolo e la professione di procuratore legale si intendono riferite al titolo ed alla professione di avvocato».

RICCI. Questo emendamento che propone corrisponde a quello che abbiamo proposto noi?

MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*. Ritengo di sì.

PRESIDENTE. Siccome alle ore 12 ci sono i presupposti di costituzionalità del decreto sugli sfratti, in Aula, limiterei questa seduta alla esposizione degli emendamenti del Governo per discuterli la prossima settimana.

RICCI. Laddove gli emendamenti del Governo corrispondono a quelli che abbiamo presentato noi, possiamo creare l'unificazione.

MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*. Sono d'accordo.

L'articolo 2 riguarda le condizioni per l'esercizio professionale e riproduce quel che le leggi già prevedono.

Art. 2.

(Condizioni per l'esercizio professionale)

«Per l'esercizio della professione di avvocato è richiesta l'iscrizione nell'albo di un Ordine forense circondariale.

I requisiti per l'iscrizione nell'albo professionale sono i seguenti:

- a) essere cittadino italiano;
- b) godere il pieno esercizio dei diritti civili e politici;
- c) avere conseguito la laurea in giurisprudenza, conferita o confermata da una Università della Repubblica;
- d) avere compiuto, presso un avvocato iscritto all'albo da almeno cinque anni, il periodo di tirocinio richiesto dalla legge;
- e) avere superato, dopo il compimento del tirocinio, l'esame di abilitazione all'esercizio della professione;
- f) avere il domicilio, agli effetti professionali, nella circoscrizione dell'Ordine in cui è chiesta l'iscrizione.

Il requisito di cui alla lettera d) del comma precedente non è richiesto per coloro che abbiano effettivamente esercitato le funzioni di magistrato ordinario, amministrativo o militare ovvero di avvocato dell'Avvocatura dello Stato per almeno cinque anni, nonchè per i professori di ruolo di discipline giuridiche delle Università della Repubblica dopo cinque anni di insegnamento.

L'avvocato iscritto nell'albo di un Ordine forense circondariale ha il diritto di esercitare la difesa davanti a tutti gli uffici giudiziari della Repubblica, fatta eccezione per le magistrature superiori».

L'articolo 3 riguarda l'ammissione al tirocinio del praticante. In esso si precisa che occorre avere la laurea in legge con l'indicazione che occorre aver superato alcuni esami che indichiamo in: diritto costituzionale, diritto civile, diritto amministrativo, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto tributario, diritto penale, diritto internazionale, diritto processuale civile, diritto processuale penale.

Difatti oggi ci sono corsi in laurea in giurisprudenza che non prevedono come obbligatori questi esami che ho elencato.

PRESIDENTE. Questo per effetto della liberalizzazione, sin dal 1969. Tuttavia alcune facoltà, come quella di Roma, hanno creato una specie di indice dei piani di studio dicendo che non approveranno *a priori* quei piani di studio che non contenessero determinate materie che però sono molto ristrette e capita che non includano la procedura penale o quella civile. Quindi è giusto che ci si cauteli.

RICCI. Ci sono poi le interpretazioni dei consigli dell'ordine.

MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*. Naturalmente per quelli già laureati l'unica possibilità è quella di sostenere un colloquio

iniziale con il consiglio dell'ordine perchè questo valuti la possibilità di inserirlo comunque negli elenchi.

L'articolo 4 riguarda le modalità di svolgimento del tirocinio.

#### Art. 4.

##### *(Modalità di svolgimento del tirocinio)*

«Il tirocinio consiste in un'effettiva ed attiva pratica della professione forense nelle sue diverse esplicazioni vigilata ed agevolata dal Consiglio dell'Ordine: esso si svolge presso un avvocato iscritto all'albo da almeno cinque anni e comporta l'assidua frequenza dello studio, l'assistenza alle udienze civili, penali ed amministrative, l'espletamento di ricerche di dottrina e giurisprudenza e la compilazione - sotto la guida ed il controllo dell'avvocato - di ogni possibile atto di parte, sia giudiziale che stragiudiziale.

Gli avvocati che esercitano la professione da almeno cinque anni hanno il dovere morale di accogliere nei propri studi, nei limiti delle loro possibilità, i praticanti, di istruirli e prepararli all'esercizio della professione: essi debbono redigere un "diario della pratica", annotando periodicamente l'attività svolta dai praticanti.

I praticanti sono altresì tenuti a frequentare il corso di applicazione forense organizzato, in una o più sedi dal Distretto della Corte di appello, dai Consigli dell'Ordine in collaborazione tra loro e con l'Università.

Il periodo di tirocinio forense ha la durata minima di tre anni. Esso ha inizio dalla data della deliberazione del Consiglio dell'Ordine e deve essere continuativo: se interrotto, senza giustificato motivo, per oltre sei mesi deve essere ricominciato».

L'articolo 5 riguarda l'esercizio del patrocinio:

«Dopo il primo anno di tirocinio, i praticanti sono ammessi ad esercitare il patrocinio, nonché la difesa d'ufficio e le funzioni di pubblico ministero davanti ai Conciliatori ed ai Pretori del circondario in cui sono iscritti per la pratica, per un periodo non superiore a quattro anni.

Il patrocinio e la difesa d'ufficio debbono essere esercitati in sostituzione e sotto il controllo dell'avvocato presso il quale è svolto il tirocinio: a tale fine l'avvocato comunica l'elenco dei propri sostituti al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, nonché ai Conciliatori ed ai Pretori del circondario».

L'idea di base, prima di ammetterli sia pure in sostituzione a una attività professionale che oggi rappresenta la nuova competenza, è che ci sia questa certificazione riguardante l'avvenuto tirocinio per l'ammissione all'esame. Abbiamo ipotizzato che le cancellerie degli uffici giudiziari debbano un registro per i praticanti in modo che si verifichi l'effettiva esperienza e presenza ai dibattiti e alle udienze. Questo istituto esiste già ma non funziona affatto.

Per quanto riguarda l'esame di abilitazione il nostro emendamento prevede due prove scritte e una orale. Le Commissioni hanno sede presso le Corti d'appello e si precisa come sono composte.

DI LEMBO. Quali sono le prove scritte e orali?

MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*. Leggo la prima parte dell'emendamento:

«L'esame di abilitazione consta di due prove scritte e di una prova orale. Le prove scritte si svolgono in sessioni della durata di sette ore e consistono nello svolgimento di temi dettati dal Ministro per la grazia e giustizia ed aventi per oggetto la redazione di un atto giudiziario di parte in relazione ad una fattispecie che presupponga conoscenze sia di diritto sostanziale sia di diritto processuale.

La prima prova scritta potrà vertere sulle seguenti materie: diritto civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto amministrativo, diritto processuale civile.

La seconda prova scritta potrà vertere sulle seguenti materie: diritto penale e diritto processuale penale.

Gli elaborati delle prove scritte non debbono essere identificabili prima della chiusura dei lavori di correzione da parte della Commissione».

DI LEMBO. Dobbiamo renderli conseguenti ai problemi del diritto tributario reinserendo quest'ultimo nelle materie d'esame; questo perchè gli avvocati potranno avere competenze in questa materia.

MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*. Alcuni di questi testi sono ricavati da disegni di legge che proponevano la riforma dell'ordinamento professionale e in tutti questi si tendeva a precisare le materie e le modalità d'esame che dovevano essere più severe rispetto a quelle attuali.

C'è poi un emendamento che riguarda le disposizioni transitorie:

«I praticanti procuratori che siano iscritti nel registro speciale di cui all'articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, al momento di entrata in vigore della presente legge proseguono nel tirocinio ai fini dell'esame di abilitazione secondo le modalità fissate dalla presente legge.

I procuratori legali iscritti nell'albo al momento di entrata in vigore della presente legge sono iscritti di diritto all'albo degli avvocati al compimento di quattro anni di lodevole esercizio professionale: tuttavia, essi sono, a domanda, ammessi a sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, secondo le modalità fissate dalla presente legge, al compimento di due anni di lodevole esercizio della professione di procuratore».

Abbiamo tentato di trovare in sostanza il modo di perequare le diverse situazioni. I procuratori diventeranno avvocati con un periodo di tempo inferiore a quello previsto.

C'è poi un titolo che riguarda le tariffe. Inoltre, mentre per alcune norme si dovrebbe prevedere l'entrata in vigore immediata, per altre si chiede come data di entrata in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo alla pubblicazione della presente legge.

In ogni caso, se la Commissione si orienterà verso una soluzione più radicale, vorrei che vi fosse una consultazione con l'Ordine nazionale forense. Sarebbe infatti opportuna una adeguata valutazione delle loro considerazioni.

RICCI. Vorrei suggerire che la consultazione avvenga sia con il consiglio nazionale forense sia con la confederazione del sindacato avvocati.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Il provvedimento va considerato nella sua struttura essenziale lumeggiata anche dagli emendamenti proposti dal Ministro.

Ci sono tuttavia delle norme particolarmente attese dai giovani. Una è quella che riguarda la possibilità per i procuratori di patrocinare in appello. La seconda è quella che riguarda direttamente l'articolo 128 del codice di procedura penale, laddove si circoscrive la possibilità di nomina a difensore di ufficio solo agli avvocati e ai procuratori: bisognerebbe estenderlo anche agli ammessi al gratuito patrocinio. È assurdo infatti che costoro non possano essere nominati. Esiste però d'altra parte una sentenza della Corte di cassazione.

Dovremmo pertanto varare questi due articoli, facendo così qualcosa che i nostri giovani colleghi attendono.

RICCI. Non sono contrario a scindere il disegno di legge al nostro esame in due momenti distinti. La *ratio* della unificazione tra la figura dell'avvocato e quella di procuratore è di consentire il patrocinio immediatamente anche in Corte di appello. Stabilire che i procuratori possono patrocinare in appello e poi dopo quindici o venti giorni stabilire che si unificano le due figure credo porrebbe qualche problema.

Inoltre, se si vuole stralciare qualche articolo per esigenze oggettive, non solo occorre affrontare la questione della difesa d'ufficio.

PRESIDENTE. Mi sembra opportuno a questo punto rinviare la discussione del disegno di legge per un approfondimento delle questioni qui prospettate.

RICCI. Potremmo far precedere alla prossima seduta della Commissione una riunione di un Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Forse è questa la soluzione migliore. Propongo pertanto di formare un Comitato ristretto che svolgerà i suoi lavori martedì 19 febbraio alle ore 21.

Poiché nessuno domanda di parlare, non facendosi osservazioni, così rimane stabilito. Il seguito della discussione è rinviato pertanto ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 12.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO